

COMUNE DI BORGO LARES

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 32 del 5 ottobre 2023

TITOLO I - GENERALITA' -

ART. 1 RETE DISTRIBUTIVA

1. La rete di distribuzione può essere pubblica o privata.
La rete di distribuzione pubblica é costituita dal complesso delle tubazioni, posate su suolo pubblico o privato, e relative apparecchiature ed elementi che, partendo dalle sorgenti, portano l'acqua fino alle vicinanze della proprietà privata di ciascun utente.
2. La rete di distribuzione pubblica é di proprietà del Comune e può subire le modificazioni che vengono ritenute opportune.
3. La rete di distribuzione privata si distingue in impianti esterni e impianti interni.
Per impianto esterno si intende l'insieme delle tubazioni, delle apparecchiature e degli accessori relativi, posato o realizzato sul suolo di proprietà privata, o pubblica, che rende possibile l'alimentazione degli impianti interni degli utenti a partire dalla rete pubblica.
Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni all'interno dei muri perimetrali dell'edificio più le eventuali diramazioni nelle aree pertinenziali.
4. Esecuzione, esercizio e manutenzione della rete privata sono a carico dell'utente.

ART. 2 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

1. Il servizio dell'acqua potabile é assunto dal Comune in economia, in base alla vigente legislazione per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.
2. Sono di competenza del Comune gestore del servizio la manutenzione e la pulizia dell'acquedotto, comprese le condotte esterne ai nuclei abitati (captazioni, adduttrici, ecc.), l'effettuazione di periodiche ispezioni a tutte le opere di presa e alle condutture, nonché i compiti di controllo igienico-sanitario della qualità dell'acqua destinata ad uso potabile, secondo le direttive impartite dal D.P.R. 24.06.1988, n. 236.
3. Per la sola frazione di Stele si dà atto che il servizio dell'acqua potabile è svolto dall'A.S.M. di Tione di Trento (TN). .

ART. 3 MODALITA' DELLA FORNITURA

1. Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti.

ART. 4 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

1. La fornitura d'acqua é di norma effettuata a deflusso libero misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.
2. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio soggette a tariffe per ogni bocca, in eventuale alternativa alla misurazione a contatore anche con le modalità di cui al punto 1 delle norme transitorie.

ART. 5 DIVIETO DI RIVENDITA

1. E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 6 TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono in:

- a) Forniture per uso pubblico,
- b) Forniture per uso privato.

TITOLO II

- FORNITURE AD USO PUBBLICO -

ART. 7 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche da incendio pubbliche.

ART. 8 PRELIEVI ABUSIVI

1. E' fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici di cui all'articolo precedente per scopi diversi da quelli cui sono adibiti, sono ammessi prelievi eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale anche in modo non formale.
2. In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio é consentito anche dagli impianti elencati alle lettere a) e b) del precedente articolo.

TITOLO III

- FORNITURE AD USO PRIVATO -

CAPO I NORME GENERALI

ART. 9 DIRITTO ALLA FORNITURA

1. Il Comune, entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla fornitura d'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento.
2. Hanno diritto alla fornitura dell'acqua i proprietari degli immobili, gli affittuari e gli altri aventi idoneo titolo, in condizioni tecniche normali, valutabili dall'Amministrazione.
3. Nell'evasione delle richieste di allacciamento è in ogni caso assicurata priorità alla fornitura per uso potabile domestico.
4. Per ogni nuovo allacciamento alla rete idrica comunale, il richiedente è tenuto a versare al Comune il contributo di allacciamento, quale compartecipazione alla spesa per i lavori di manutenzione, controllo e fornitura materiale di allacciamento e misurazione pari a:
 - a. 50,00 € per allacciamenti con diametro fino a $\frac{3}{4}$ ";
 - b. 150,00 € per allacciamenti con diametro superiore a $\frac{3}{4}$ " fino a 1";
 - c. 400,00 € per allacciamenti con diametro superiori a 1" fino a 2"
 - d. 550,00 € per allacciamenti con diametro superiore a 2"

ART. 10 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Ad ogni utenza sarà assegnato un contatore; ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti. Sarà considerata utenza ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come insieme di locali adibiti a destinazione diverse da quelle residenziali) distinta da tariffe diverse.
2. Per edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, sarà ammesso:
 - a) nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata dall'amministratore del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di Legge;
 - b) nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere la fornitura mediante una sola derivazione, sempreché proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidamente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.
3. In particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze per ogni singolo proprietario o condominio nel numero che verrà stabilito dal Comune stesso.
4. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, sarà cura del richiedente premunirsi dei necessari assensi.
5. Eventuali forniture provvisorie, per esigenze eccezionali e specifiche, potranno essere conteggiate a forfait.

ART. 11 VOLTURA DELL'UTENZA

1. In caso di passaggio dell'utenza a nuovo contraente, quest'ultimo deve segnalare il subentro.

ART. 12 MODALITÀ PER OTTENERE LA FORNITURA

1. Per utilizzare l'acqua l'utente deve farne regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile, dal quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, il numero e tipo di unità servite ai fini del calcolo del consumo minimo impegnato.
2. All'atto della firma del suddetto documento il richiedente deve effettuare al Comune, qualora non sia già stato disposto, il pagamento del contributo a fondo perduto per l'allacciamento. In ogni caso l'impianto e le modalità di utilizzo dell'acqua, oltre ad essere rispondenti alle norme di legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni particolari che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.
3. Alla richiesta deve essere allegata una planimetria in scala da cui risultino:
 - a) l'ubicazione dell'utenza;
 - b) le caratteristiche dell'impianto esterno.
4. Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere allegata alla domanda la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario. Si intendono tacitamente regolarizzati gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 13 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

1. Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'utente.
2. Resta salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo articolo 14.

ART. 14 DISDETTA

1. L'utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune per ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.
2. Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione di acqua potabile, resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante, per consumi di acqua, nolo misuratore e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.
3. I misuratori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio del Comune.

4. Qualora l'utente impedisse l'accesso agli incaricati del Comune per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione, il Comune avrà il diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.

ART. 15 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. E' riservato al Comune il diritto di vincolare la fornitura ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

ART. 16 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI DI PRESA

1. Le derivazioni di presa comprendono l'insieme delle tubazioni e degli accessori relativi che partendo dai pozzetti di derivazione o dal ramale principale, rende possibile l'alimentazione degli impianti interni.
2. Prima dell'esecuzione dei lavori di derivazione dovrà essere data comunicazione al Comune allo scopo di consentire le verifiche ritenute opportune per le conformità dei lavori stessi alle domande.
3. Spetta al Comune determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri nonché l'ubicazione delle diramazioni fino all'impianto interno dell'edificio. Il diametro non dovrà essere in ogni caso inferiore a 3/4 di pollice.
4. Gli apparecchi di misura dovranno essere installati a regola d'arte e collocati:
 - nei pozzetti di derivazione.
 - nel locale centrale termica.
 - in altre posizioni facilmente accessibili.
 - in altro luogo in caso di comprovata difficoltà.
5. L'utente dovrà installare prima del contatore apposito rubinetto di arresto in metallo inossidabile. Ove necessario dovrà installare un riduttore di pressione.
6. Per le derivazioni al servizio di edifici isolati od ubicate a riguardevole distanza rispetto alla rete di distribuzione pubblica il Comune può imporre la formazione di un idoneo pozzetto ispezionabile, nel punto di derivazione, nel quale dovranno essere posizionati gli accessori ed apparecchi di misura di cui ai punti 4. e 5. del presente articolo.

ART. 17 ALLACCIAMENTO AL CIVICO ACQUEDOTTO

1. L'utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:
 - a) eseguire le opere in perfetta regola d'arte secondo le istruzioni che verranno impartite dal comune. All'uopo prima di interrare le tubazioni dovrà essere accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte del comune, previa espressa richiesta di sopralluogo;
 - b) arrecare il minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà privata;
 - c) provvedere, ad opere ultimate, al perfetto ripristino dello sede stradale. Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali ulteriori cedimenti del terreno che dovessero compromettere il livello stradale;
 - d) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere versato l'importo stabilito dall'Amministrazione comunale a titolo di deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori.
 - e) Tale cauzione verrà restituita dopo che sarà accertata la perfetta esecuzione delle opere di ripristino;

- f) chiedere l'ordinanza al Sindaco per l'eventuale chiusura della strada;
- g) assumere ogni onere e responsabilità per danni che, a causa dei lavori, di scavo, dovessero venire arrecati ad impianti idrici, elettrici o telefonici di proprietà di terzi o di questo Comune;
- h) dovranno inoltre, essere rispettate le norme di cui all'art. 21 del T.U. emanate con D.Lgs. 285/92, che di seguito si trascrivono.

Chi compie lavoro o fa depositi sulle strade deve:

- eseguire i lavori e disporre il materiale con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e porre in essere ogni possibile precauzione atta a garantire l'incolumità del pubblico transito;
- delimitare con opportuni ripari, ben visibili, gli scarichi e gli altri lavori intrapresi;
- collocare in caso di sbarramento o deviazione, anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti, di segnali "lavori in corso" o, se necessari altri segnali;
- mantenere costantemente efficienti durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa o dispositivo a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che, comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza.

ART. 18 MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

1. Gli interventi di manutenzione della rete di distribuzione privata sono a carico degli utenti.

ART. 19

INTERVENTI E OPERE PER LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ESTERNI

1. Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e la regolarità degli allacciamenti e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.
2. Nel caso si riscontrino perdite agli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano alla riparazione, il Comune segnalerà l'inconveniente indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento.
3. Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvederà ad applicare il contatore al pozzetto di derivazione, riservandosi la possibilità di sospendere l'erogazione dell'acqua.
4. Il consumo d'acqua da addebitarsi all'utente sarà quello indicato dal contatore a pozzetto. Consumo d'acqua e oneri per la posa del contatore saranno messi a ruolo a nome dell'utente.
5. In caso di rotture su impianti esterni consorziati o su impianti in condominio il Comune provvederà ad informare con le stesse modalità di cui sopra tutti gli utenti interessati.
6. Il maggior consumo d'acqua rilevato dal contatore a pozzetto e gli oneri per la posa del contatore ed ogni altra spesa saranno addebitati in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura.
7. Qualora gli interventi di riparazione non vengano effettuati nei tempi prescritti il Comune si riserva la facoltà di sospendere la fornitura d'acqua.

ART. 20 INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

1. L'acqua sarà distribuita continuativamente; il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico o per sopperire ai fabbisogni di emergenza di diminuire la pressione o di sospendere l'erogazione dell'acqua.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzione di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore. Pertanto per le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio, gli interessati potranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
3. In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire gli utenti a mezzo pubblico avviso. Né in questo caso, né in quello di interruzione per rottura e guasti dovuti a causa di forza maggiore, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamenti.

ART. 21 RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA PRESA

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti l'impianto, la derivazione e gli apparecchi del Comune. L'utente é quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed é tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
2. In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore.
3. L'effettivo impiego può essere accertato dal comune.
4. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito é tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio dell'abuso o per il periodo minimo di un anno nel caso in cui non sia accertabile la data d'inizio dell'abuso medesimo. Resta salvo, comunque, il diritto del Comune di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione a tutela della regolarità del servizio.

ART. 22 INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENTE

1. Qualora per ragioni imputabili all'utente sia necessario intervenire sugli impianti, l'utente é tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute.

ART. 23 CATEGORIA DI FORNITURA

Le utenze di acqua potabile sono distinte secondo i seguenti usi:

USO DOMESTICO

Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi domestici;

USO NON DOMESTICO

Si considera destinata ad uso non domestico l'acqua diretta al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici. All'interno di questa tipologia d'uso si distinguono:

a) Uso pubblico

Si considera destinata ad uso pubblico l'acqua utilizzata in qualsiasi edificio di proprietà o comunque utilizzato da una Ente pubblico, da scuole, caserme, ospedali, centri sportivi, ecc.;

b) Uso agricolo

Si considera destinata ad uso agricolo l'acqua utilizzata per l'attività agricola e di allevamento del bestiame;

b1) Uso irrigazione orti e giardini

Si considera destinata ad uso irrigazione orti e giardini l'acqua utilizzata per l'innaffiamento di giardini ed orti privati, qualora la relativa utenza non sia allacciata alla pubblica fognatura;

c) Uso abbeveramento bestiame

Si considera destinata ad uso abbeveramento bestiame l'acqua utilizzata solamente per questa finalità con esclusione di usi collegati o complementari;

d) Altri usi

Nella presente categoria è compreso l'utilizzo di acqua non classificabile in una delle precedenti categorie (attività commerciali, uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, attività di produzione servizi in genere, attività industriali, attività produttive di beni, attività artigianali, cantieri edili, attività estrattive, ecc.).

ART. 24 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

1. L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio ed eccezionalmente per verifica di efficienza della bocca stessa.

ART. 25 FORNITURE STRAORDINARIE DA BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

1. Il Comune a proprio insindacabile giudizio e stabilendone la durata e le modalità può consentire l'utilizzo di bocche antincendio private per altri usi, con il consenso del proprietario.

- CAPO II -

**- ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO -
APPARECCHI DI MISURA -**

ART. 26 MISURA DELL'ACQUA

1. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore.

ART. 27 PAGAMENTI

1. Il pagamento dell'acqua deve essere fatto dall'utente in base alle bollette che vengono periodicamente presentate.
2. Gli eventuali reclami e contestazioni non daranno mai il diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto. Le eventuali rettifiche saranno eseguite con separata bolletta di rimborso o di addebito.
3. Il Comune avrà il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua all'utente nel caso di notevole ritardo nel pagamento di corrispettivi di entità rilevante dovuti al Comune a qualsiasi titolo, con l'obbligo del preavviso di almeno 15 giorni.

ART. 28 APPARECCHI DI MISURA

1. Gli apparecchi di misura sono, di regola, di proprietà Comunale, il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a denunciare all'atto della richiesta.
2. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quanto lo ritenga opportuno. Nel caso di variazioni di calibro dovuto a variazioni di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso tutte le spese derivanti da detta sostituzione.

ART. 29 POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 15 ai punti 4., 5., e 6.
2. Il Comune ha comunque la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.
3. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.
4. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del comune.

5. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgomberi e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 30 GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA ED ACCESSORI

1. L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza, ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni.
2. Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune che provvederà alle relative riparazioni o sostituzioni, addebitando la relativa spesa all'utente.

ART. 31 VERBALI DI POSA DEL CONTATORE

1. All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo di apparecchio ed il consumo registrato dal misuratore stesso.
2. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 32 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

1. All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati comunali.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'art. precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

ART. 33 LETTURA DEI MISURATORI

1. La lettura dei misuratori sarà eseguita annualmente. L'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti del Comune o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate. Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione e di modificarne la periodicità.
2. Qualora, per cause imputabili all'utente, non sia stato possibile eseguire due successive letture del contatore, può essere disposta la chiusura dell'utenza, con preavviso di almeno 15 giorni da comunicarsi con raccomandata A.R.; l'utenza potrà essere riattivata soltanto dopo l'effettuazione della lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese per la sospensione della fornitura.
3. Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva.

ART. 34 IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

1. Nel caso di arresto o di funzionamento difettoso o irregolare del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza, in base alla media dei consumi del periodo più prossimo a quella di mancato funzionamento.
2. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente o quanto manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 35 VERIFICA DEI MISURATORI

1. Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.
2. Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta, dispone le opportune verifiche.
3. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.
4. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti al capitolo "Caratteristiche metrologiche" dell'allegato A al D.P.R. 23.08.1982, n. 854 relativo ai contatori di acqua fredda, il Comune addebita la spesa di verifica sulla successiva bolletta.

CAPO III - NORME PER GLI IMPIANTI

ART. 36 INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano terra. Nel caso in cui, per comprovati motivi tecnici, non sia possibile rispettare tale prescrizione, l'utente dovrà approntare idonea coibentazione delle condutture o possibilità di svuotamento invernale.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tali da non poter essere danneggiate.
3. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
4. Quando, per accertate necessità, non sia possibile altrimenti il rispetto delle norme di cui al precedente comma, le tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

ART. 37 PRESE DI TERRA

1. L'impianto interno non potrà essere utilizzato come presa di terra poi per il collegamento di apparecchi elettrici salvo quanto prescritto dalla normativa CEE specificata dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante.

ART. 38 MODIFICHE

1. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura e l'utente é tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.
2. In caso di inadempienze il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 39 PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua é comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare a persone o cose a causa di deficienza degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

ART. 40 VIGILANZA

1. Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della privata proprietà.
2. I dipendenti comunali o gli incaricati del comune hanno pertanto la facoltà di accedere alla privata proprietà, sia per, le periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità, dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacoli il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura o quelle installazioni che non corrispondono alle direttive del presente Regolamento.
5. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare la fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO IV

- DISPOSIZIONI VARIE -

ART. 41 SPESE VARIE

1. Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A., ecc. nominativi, abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualsiasi natura, saranno a carico degli utenti interessati.

ART. 42 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 43 OBBLIGATORIETA'

1. Il presente Regolamento é obbligatorio per tutti gli utenti.
2. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale descrizione, fatto salvo il diritto dell'utente di richiederne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 44 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

1. Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento é quello di Trento.

ART. 45 ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla fornitura dell'acqua da parte del Comune.

ART. 46 SANZIONI PER MANOMISSIONI

1. Sarà punito con una sanzione variabile da Euro 50,00.- a Euro 300,00.-, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette i sigilli apposti dall'Amministrazione.
2. Della contravvenzione commessa da minori rispondono i rispettivi genitori.

ART. 47 SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO

1. Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a sanzioni da Euro 50,00.- a Euro 300,00.- le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.
2. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

ART. 48 PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per il pagamento delle sanzioni si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia, nonché le previsioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 49 TARIFFE DI VENDITA DELL'ACQUA

1. Le tariffe di vendita dell'acqua sono deliberate dall'Organo comunale competente nelle forme di Legge.
2. In sede di approvazione delle tariffe del servizio pubblico di acquedotto, l'Organo comunale competente potrà deliberare la tariffa gratuita per l'acqua erogata dalle pubbliche fontane, qualora sussistano i requisiti previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 3413 del 22.12.2000.

ART. 50 NORME TRANSITORIE E FINALI

3. Ogni utenza potrà installare a sue spese all'interno del proprio impianto, purché autorizzata dal Comune, un contatore per la misurazione del volume di acqua destinato a scopi che non comportano l'uso delle fognature e della depurazione (esempio: irrigazione orto, fontanella esterna o acqua per uso cantiere di lavoro, abbeveramento bestiame, acque di raffreddamento impianti industriali, bocche antincendio che non sono convogliate in fognatura ecc.). Tale ulteriore misurazione verrà computata ai fini dell'applicazione del canone relativo alla fornitura dell'acqua potabile, mentre non assumerà alcuna rilevanza per quanto attiene il calcolo del canone dovuto per gli scarichi nelle fognature e la depurazione.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere effetto il precedente regolamento per il servizio acquedotto approvato con deliberazione del Commissario straordinario nr. 25 del 31.03.2016.

INDICE

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1	Rete distributiva	pag.	1
Art. 2	Gestione dell'Acquedotto	pag.	1
Art. 3	Modalità della fornitura	pag.	1
Art. 4	Sistema di distribuzione dell'acqua	pag.	1
Art. 5	Divieto di rivendita	pag.	2
Art. 6	Tipo di fornitura	pag.	2

TITOLO II FORNITURE AD USO PUBBLICO

Art. 7	Impianti per uso pubblico	pag.	2
Art. 8	Prelievi abusivi	pag.	2

TITOLO III FORNITURE AD USO PRIVATO **CAPO I NORME GENERALI**

Art. 9	Diritto alla fornitura	pag.	3
Art. 10	Identificazione delle utenze	pag.	3
Art. 11	Voltura dell'utenza	pag.	4
Art. 12	Modalità per ottenere la fornitura	pag.	4
Art. 13	Durata del contratto di fornitura	pag.	4
Art. 14	Disdetta	pag.	4
Art. 15	Prescrizioni particolari	pag.	5
Art. 16	Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa	pag.	5
Art. 17	Allacciamento al civico acquedotto	pag.	5
Art. 18	Manutenzione delle condotte	pag.	6
Art. 19	Interventi e opere per la funzionalità degli impianti esterni	pag.	6
Art. 20	Interruzioni del servizio	pag.	7
Art. 21	Responsabilità degli utenti sull'uso e conservazione della presa	pag.	7
Art. 22	Interventi del Comune per ragioni dell'utente	pag.	7
Art. 23	Categoria di fornitura	pag.	7
Art. 24	Bocche antincendio private	pag.	8
Art. 25	Forniture straordinarie da bocche antincendio private	pag.	8

CAPO II ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

Art. 26	Misura dell'acqua	pag.	9
Art. 27	Pagamenti	pag.	9
Art. 28	Apparecchi di misura	pag.	9
Art. 29	Posizione e custodia degli apparecchi di misura	pag.	9
Art. 30	Guasti agli apparecchi di misura ed accessori	pag.	10
Art. 31	Verbali di posa del contatore	pag.	10
Art. 32	Rimozione e sostituzione del contatore	pag.	10
Art. 33	Lettura dei misuratori	pag.	10
Art. 34	Irregolare funzionamento del contatore	pag.	11
Art. 35	Verifica dei misuratori	pag.	11

CAPO III NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

Art. 36	Installazione delle condutture	pag.	11
Art. 37	Prese di terra	pag.	12
Art. 38	Modifiche	pag.	12
Art. 39	Perdite, danni, responsabilità	pag.	12
Art. 40	Vigilanza	pag.	12

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 41	Spese varie	pag.	13
Art. 42	Applicabilità del diritto comune	pag.	13
Art. 43	Obbligatorietà	pag.	13
Art. 44	Contestazioni giudiziarie	pag.	13
Art. 45	Abrogazioni	pag.	13
Art. 46	Sanzioni per manomissioni	pag.	13
Art. 47	Sanzioni per contravvenzioni al Regolamento	pag.	14
Art. 48	Pagamento delle sanzioni amministrative	pag.	14
Art. 49	Tariffe di vendita dell'acqua	pag.	14
Art. 50	Norme transitorie	pag.	14